

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

### DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 31 DEL 22/04/2013

#### OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Richiamate la delibera n. 18 del 28/03/2011 "Adozione del nuovo regolamento di mediazione predisposto da Unioncamere" e la delibera n. 9 del 28/01/2013 "Modifica del tariffario del servizio di mediazione";

Il Presidente informa i Colleghi della Giunta che nello scorso di marzo Unioncamere ha approvato il testo di un nuovo regolamento di mediazione da proporre agli organismi camerali, al fine di adeguarne il contenuto alla sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 6 dicembre 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Il Presidente fa presente che il Regolamento predisposto da Unioncamere – che porta in allegato un nuovo tariffario del servizio di mediazione - è passato al vaglio del Ministero della Giustizia, il quale lo ha ritenuto conforme alla normativa.

Nell'illustrare il contenuto del Regolamento, il Presidente riferisce tuttavia che la Dirigente dell'Area regolazione del mercato ha fatto presente l'esigenza di disciplinare in modo più puntuale la possibilità per il mediatore di avvalersi di un *esperto tecnico*, possibilità prevista dall'art. 8 c. 4 D.lgs. 28/2010 e recepita nell'art. 7 del Regolamento predisposto da Unioncamere.

Il Presidente dà lettura delle norme citate:

**Art. 8 c. 1 e 4, del D.LGS. 28/2012:** "1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda... Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari; 4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti."

**Art. 7 del Regolamento di mediazione:** " Su richiesta del mediatore il Responsabile dell'Organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti."

Il Presidente riferisce quindi che la dott.ssa Bruni ha segnalato che gli utenti, nel rivolgersi all'Organismo di mediazione della Camera di commercio per alcuni tipi di controversie – in particolare in materia di diritti reali, di divisioni ereditarie e di appalto di lavori edili – chiedono spesso che il mediatore nominato dall'organismo sia affiancato da un co-mediatore o da un esperto tecnico con qualifica professionale di geometra, ingegnere o architetto. Considerato che tali figure professionali non sono attualmente presenti nell'elenco dei mediatori, al fine di agevolare gli utenti ed il responsabile dell'ufficio nella nomina di esperti tecnici - così come consentito dalla legge - la dott.ssa Bruni propone di integrare la disciplina dell'esperto (o consulente tecnico) già prevista nel Regolamento, in modo tale da precisarne i criteri e le modalità di nomina e le funzioni. Propone inoltre di contenerne i compensi, nell'ottica di agevolare l'accesso al servizio da parte degli utenti.

Il Presidente presenta quindi la proposta della dott.ssa Bruni di inserire nel Regolamento un articolo dal seguente tenore:

“Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, nei casi in cui non sia possibile per l'Organismo nominare un mediatore o un co-mediatore in possesso della specifica competenza ai sensi dell'art. 8 c. 1 del d.lgs. 28/2012, su richiesta del mediatore, in qualunque fase del procedimento, il Responsabile dell'organismo individua un tecnico esperto seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli oneri in eguale misura, salvo diverso accordo.

L'esperto designato dall'Organismo deve essere iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali ed avere frequentato con esito positivo un corso abilitante per mediatore civile e commerciale, ai sensi dell'art. 18 c. 2 lett. f del Decreto del Ministero della giustizia n.180/2010.

L'esperto non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'allegato B).

Prima dell'incontro con le parti, l'esperto sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.

La nomina di un esperto comporta un aumento delle spese di mediazione a carico di ciascuna parte pari a un quinto.

Il compenso dell'esperto viene corrisposto dall'organismo di mediazione ed è pari alla metà del compenso complessivamente previsto per l'attività di mediazione<sup>1</sup>.

L'esperto ha gli stessi obblighi di riservatezza e di indipendenza del mediatore. Coadiuvando il mediatore dal punto di vista tecnico nella ricerca di accordi tra le parti. Può svolgere sopralluoghi ma non può essere chiamato a svolgere perizie tecniche sui beni oggetto della mediazione.“

Passando alla discussione sul tariffario delle indennità di mediazione proposto da Unioncamere, il Presidente richiama in premessa la delibera n. 9 del 28/1/2013, con la quale la Giunta, a scopo promozionale e fino al 31 dicembre 2013, ha stabilito l'esenzione dalla spese di avvio per gli utenti che attivano mediazioni in materia di consumo o in modalità *on line*.

Fa presente che, con la trasmissione del nuovo Regolamento, sempre allo scopo di rilanciare l'istituto della mediazione, Unioncamere ha proposto un'ulteriore iniziativa

---

<sup>1</sup>Il *criterio di calcolo del compenso* dell'esperto va previsto per legge nel Regolamento (cfr. art. 8 c. 4 d.lgs. 28/2010) . Il pratica i due professionisti si ripartiscono il compenso in parti uguali, dividendo l'importo calcolato applicando al totale delle indennità versate dalle parti all'organismo le percentuali approvate con delibera di Giunta n. 5/2011.

promozionale, ovvero di estendere l'esenzione dal pagamento per le spese di avvio fino al 30 settembre 2013 per gli utenti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- la mediazione si svolge on-line
- valore della economico della controversia inferiore ad euro 5.000,00;
- mediazione demandata dal Giudice;
- mediazione derivante da una clausola contrattuale;
- tentativo di conciliazione è obbligatorio per legge;
- domanda presentata da una start up innovativa (così definita dal comma 2 art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012);
- domanda presentata da una impresa femminile;
- domanda presentata da una impresa costituita da giovani.

Il Presidente suggerisce quindi di estendere l'esenzione dalle spese di avvio anche per le tali ulteriori categorie suggerite dall'Unione e, per uniformità con quanto stabilito con la precedente delibera, di prevedere che tale iniziativa promozionale si prolunghi per tutto l'anno in corso.

Infine, il Presidente, in considerazione del fatto che l'Ufficio arbitrato e conciliazione sta organizzando alcuni seminari allo scopo di promuovere la mediazione nelle materie del recupero dei crediti, delle controversie bancarie e condominiali, propone di estendere l'esenzione dal pagamento delle spese di avvio anche per le controversie che vertono su tali materie.

Il Presidente presenta quindi alla Giunta il nuovo tariffario dei servizi di mediazione proposto dalla Dirigente sulla base delle indicazioni pervenute dall'Unione, comprensivo delle iniziative promozionali illustrate e con arrotondamento degli importi iva inclusa all'unità inferiore, allo scopo di agevolare l'Ufficio nella gestione della cassa.

Ritenendosi pertanto necessario adottare il nuovo regolamento di mediazione redatto da Unioncamere ed i relativi allegati con le modifiche sopra individuate, nonché la tabella delle indennità di mediazione e dei compensi per i mediatori proposta dalla Dirigente di area,

#### LA GIUNTA

- udito quanto riferito dal Presidente;
- viste le proposte presentate dalla Dirigente dell'Area Regolazione del mercato;
- ad unanimità di voti;

#### DELIBERA

1.- di adottare il Regolamento predisposto da Unioncamere, con le modifiche suggerite dalla Dirigente dell'Area Regolazione del mercato per quanto riguarda la nomina dell'esperto tecnico;

2.- di aderire alle iniziative promozionali proposte da Unioncamere con il tariffario allegato all'ultimo Regolamento, prevedendone la durata fino al 31/12/2013;

3.- di adottare la tabella delle indennità del servizio di mediazione e quella dei compensi per i mediatori allegata al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE  
Dr. Claudio Guerrieri